

Entrata - del 11/11/2021 13.32.35 - 3787;





CONVENZIONE

PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI TIROCINANTI DOTTORI COMMERCIALISTI

TRA

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in persona del Commissario Straordinario, Dott. Gianpaolo Davide Rossetti

e

il **Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria** in persona del Provveditore del Lazio, Abruzzo e Molise, Dott. Carmelo Cantone

PREMESSO

- che la legge professionale demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito curare la tenuta del registro dei tirocinanti e adempiere agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione (art. 12, c.1, lett. *d*) del Dlgs. del 28 giugno 2005, n. 139);
- che il regolamento sul tirocinio professionale attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni (D.M. n. 143/2009);
- che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio previa verifica che il tirocinante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e assiduità;
- che in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 64/S) di iscriversi al Registro del tirocinio Sez. A - Dottori Commercialisti;
- che il tirocinio presso gli uffici contabili dell'Amministrazione Penitenziaria può rappresentare un'esperienza di alta formazione per i Tirocinanti Dottori Commercialisti;

VISTO

- il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34".
- il Decreto 7 agosto 2009, n. 143, "Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139"
- la convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Giustizia relativa al "Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo ed esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto contabile" attualmente in vigore;

4

th

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1

Il Tirocinante Dottore Commercialista (di seguito anche il Tirocinante), sotto la vigilanza del proprio dominus, può essere ammesso ad espletare il tirocinio professionale, per un periodo massimo di sei mesi, prestando la propria attività, nelle ore antimeridiane, presso gli uffici contabili degli istituti penitenziari della provincia di Roma, del Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise o della sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Tale attività sarà riconosciuta al tirocinante dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per il tempo prestato, al fine del rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

Il Tirocinante Dottore Commercialista che intende svolgere il tirocinio di formazione presso gli uffici indicati all'articolo 1 deve farne domanda all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, indicando eventuali ulteriori titoli aventi attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio [indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni].

ART. 3

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma formerà un elenco, in ordine cronologico, in relazione alla disponibilità dei posti, e lo proporrà al Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise.

ART. 4

Il Provveditore collocherà ciascun Tirocinante nell'ambito degli istituti penitenziari, che abbiano espresso la propria disponibilità in proposito, nella sede del Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise ovvero nella sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sulla base delle indicazioni date dal Capo del Dipartimento.

I Tirocinanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli istituti penitenziari non possono superare il numero complessivo di sei.

ART.5

L'attività da svolgere sarà determinata da una commissione costituita da uno o più delegati del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e da uno o più delegati dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Nell'ambito del tirocinio sarà prevista un'accurata fase di formazione del Tirocinante sugli specifici aspetti della contabilità pubblica all'amministrazione penitenziaria.

Per ciascun Tirocinante sarà individuato:

M

- un Funzionario Amministrativo Contabile quale tutore con funzione di riferimento didattico, formativo organizzativo;
- il percorso e le modalità di svolgimento dell'attività, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'area contabile dell'istituto penitenziario o dell'Ufficio dipartimentale.

ART. 6

Il Tirocinante che ne sia privo stipula, a proprie spese, un'assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio il Tirocinante è tenuto a:

- assicurare la sua presenza almeno quattro giorni alla settimana, dalle ore 8 alle ore 14;
- svolgere sotto la guida ed il controllo del Funzionario amministrativo contabile affidatario e dei tutori le attività previste nel programma di attività, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio e/o dell'attività di formazione professionale;
- mantenere l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Al tirocinante non sarà consentito accedere all'interno delle zone detentive dell'istituto penitenziario.

ART. 8

L'attività potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria Lazio, Abruzzo e Molise per gravi esigenze ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per motivi inerenti all'ordinamento professionale.

ART 9

L'attività svolta dal Tirocinante non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione Penitenziaria e per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Per il Tirocinante si specifica che lo stesso svolge il tirocinio presso gli istituti penitenziari previo assenso e sotto la vigilanza del suo *dominus* e continuerà il suo percorso formativo nello studio professionale – con eventuali accordi economici con il *dominus* – nelle ore pomeridiane.

Of

W

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 11/11/2021

Il Provveditore del Lazio, Abruzzo e Molise (Dott. Carmelo CANTONE) Il Commissario Straordinario dell'ODCEO di Roma (Dott. Gianpaglo Davide ROSSETTI)